AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

Direzione servizi digitali

Protocollo DDA/0001292 del 29 marzo 2023

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/5020, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1890/DDA/LS)

Con istanza DDA/5020, acquisita in data 20 marzo 2023 (prot. n. DDA/0001128), è stata segnalata dal sig. Davide Fontana, in qualità di legale rappresentante della società New Blue Sky S.r.l., la presenza, sul sito *internet* https://xfights.to, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
New Blue Sky S.r.l.	IFW178 – ANDREA VS BIANCA CATFIGHT	2019	<omissis>
New Blue Sky S.r.l.	IFW177 – LUNA VS PAOLO	2019	<omissis>
New Blue Sky S.r.l.	IFW176 – ROBI VS SABRINA CHOKE HOLDS	2019	<omissis>
New Blue Sky S.r.l.	IFW175 – LARA VS PAMELA	2019	<omissis>
New Blue Sky S.r.l.	IFW174 – SABRINA VS BIANCA CATFIGHT	2019	<omissis>
New Blue Sky S.r.l.	IFW173 – LARA VS PAMELA CATFIGHT WITH CHOKE HOLDS	2019	<omissis>
New Blue Sky S.r.l.	IFW172 – ROBI VS LARA CHOKE HOLDS	2019	<omissis>
New Blue Sky S.r.l.	IFW186_2 – ROBI VS FABIO	2019	<omissis>
New Blue Sky S.r.l.	IFW186_1 – ANDREA VS FABIO	2019	<omissis>
New Blue Sky S.r.l.	IFW185 – MARICA VS LUNA CHOKE HOLD	2019	<omissis>
New Blue Sky S.r.l.	IFW183 – ANDREA VS PAMELA CATFIGHT	2020	<omissis>
New Blue Sky S.r.l.	IFW182 – LARA VS SABRINA BELLY PUNCHING REMATCH	2019	<omissis>
New Blue Sky S.r.l.	IFW171 – BIANCA VS BEATRICE BELLY PUNCHING	2019	<omissis>
New Blue Sky S.r.l.	IFW170 – MARICA VS BEATRICE	2019	<omissis>
New Blue Sky S.r.l.	IFW169 – ANDREA VS MICHELA BELLY PUNCHING	2020	<omissis>
New Blue Sky S.r.l.	IFW167 – ANDREA VS BEATRICE BELLY PUNCHING	2019	<omissis>
New Blue Sky S.r.l.	IFW166 – ANDREA VS LARA PINS	2019	<omissis>

New Blue Sky S.r.l.	IFW165 – BEATRICE VS VENERE	2019	<omissis>
New Blue Sky S.r.l.	IFW164 – ROBI VS MARICA CATFIGHT	2020	<omissis>
New Blue Sky S.r.l.	IFW163 – LUNA VS MICHELA BELLY PUNCHING	2019	<omissis>
New Blue Sky S.r.l.	IFW161 – ANDREA VS LARA CHOKE HOLDS	2019	<omissis>
New Blue Sky S.r.l.	IFW168_1 – LARA VS PAOLO	2019	<omissis>
New Blue Sky S.r.l.	IFW206 – AMBRA VS ROBI SLAPPING CATFIGHT	2020	<omissis>
New Blue Sky S.r.l.	IFW159 – LARA VS BIANCA CATFIGHT STRANGLES	2019	<omissis>
New Blue Sky S.r.l.	FW56 – ANDREA VS ROBI SLAPPING CATFIGHT	2017	<omissis>
New Blue Sky S.r.l.	IFW9 – ANDREA VS ROBI SPECIAL	2017	<omissis>
New Blue Sky S.r.l.	IFW87 – STELLA VS LARA	2017	<omissis>
New Blue Sky S.r.l.	IFW89 – LARA VS ROBI CATFIGHT	2017	<omissis>
New Blue Sky S.r.l.	IFW91 – ANDREA VS SABRINA BELLY PUNCHING	2017	<omissis>
New Blue Sky S.r.l.	IFW98 – ANDREA VS GIOIA	2018	<omissis>

L'istante dichiara, inoltre, che: "*New Blue Sky S.r.l. è autrice e titolare di diritti di sfruttamento economico e si occupa della produzione, promozione e distribuzione di video e filmati di vario genere. E' altresì fondatrice e proprietaria del sito internet "IFW" ("Italian Female Wrestling": https://italianfemalewrestling.com/) con cui commercializza video di wrestling femminile/misto. Xfights.to è un sito che condivide illegalmente video di diversi produttori consentendo il download dei contenuti a fronte del pagamento di un abbonamento di circa 80 USD per 90 giorni, gestito da un fornitore di servizi di condivisione di file esterno TEZFILES (https://tezfiles.com/) che incassa e trasferisce a Xfights una quota % in forma anonima tramite criptovaluta. TEZFILES fa capo ad una Partnership incorporata in UK: DSCHUBBA LP. Il dominio e l'hosting della struttura del sito di XFIGHTS.TO sono forniti da SHINJIRU (https://www.shinjiru.com/), una società Malese che dall'anno 2000 fornisce servizi in via anonima.*".

Con comunicazione inviata in data 20 marzo 2023 (prot. n. DDA/0001162) la Direzione servizi digitali ha chiesto al soggetto istante di integrare l'istanza ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 249/1997 e dell'art. 7, comma 5, del Regolamento.

Con nota inviata in data 24 marzo 2023 (prot. n. DDA/0001250) il soggetto istante ha integrato l'istanza, inviando gli screenshots relativi alle pagine internet su cui sono rese disponibili le opere oggetto di istanza.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere audiovisive sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-*ter*, lett. *a)* e *d)*, della citata legge n. 633/41.

Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- Non sono reperibili informazioni sul soggetto che ha registrato il nome a dominio del sito, per conto di un soggetto non identificabile;
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, e indirizzo e-mail abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting sono forniti dalla società Shinjiru Technology Sdn Bhd, con sede in 19-2, Wisma Laxton, Jln Desa, Tmn Desa, Jln Klang Lama, Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan 58100, Kuala Lumpur, Malesia, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@shinjiru.com.my; alla medesima società appaiono verosimilmente riconducibili anche i *server* che risultano esser localizzati a Kuala Lumpur, Malesia.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/5020", la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 3-bis, del Regolamento.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione dell'ing. Luca Salandri, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il

numero di istanza "**DDA/5020**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b)*, del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla Direzione ai fini della ricevibilità dell'istanza medesima, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d)*, del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 12 aprile 2023.**

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore